

La confisca per equivalente nei reati tributari

di Luigi Ferrajoli

OneDay Master

Base imponibile, aliquote, soggetti passivi, detrazione e dichiarazione

Scopri di più

La Suprema Corte di cassazione è stata recentemente chiamata a pronunciarsi, con la **sentenza n. 39115/2023**, in tema di **confisca** applicata nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per **prescrizione**.

Nel caso di specie, l'imputato era stato prosciolto con la formula di non doversi procedere per il delitto di cui all'[articolo 10 bis, D.Lgs. 74/2000](#), con conferma della **confisca** di una ingente somma corrispondente alle **ritenute** risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti e non versate dalla società di cui il medesimo imputato era legale rappresentante. Detto importo era stato sottoposto a **confisca direttamente** nei confronti della società o, in mancanza, anche **per equivalente**, nei confronti dell'imputato.

Secondo la Corte di Appello, *"il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, comma 2, n. 1, c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato e dalla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato"*.

L'imputato proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'[articolo 12 bis, D.Lgs. 74/2000](#).

Il Giudice di legittimità ha ritenuto **fondata** l'impugnazione, **annullando senza rinvio** la sentenza limitatamente alla confisca per equivalente.

In quanto **misura di sicurezza patrimoniale**, la confisca si applica anche in caso di prescrizione del reato ([articoli 236, c.p., e 210, comma 1, c.p.](#)), ad **eccezione** del caso di **appartenenza del bene a persona estranea al reato** e sempre che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto, rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.

Come sottolineato dal Collegio, **la confisca di cui all'[articolo 12 bis, D.Lgs. 74/2000](#)**, introdotta dall'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 158/2015](#), si pone in linea di continuità con quella precedentemente prevista, **con due sole eccezioni**:

- la sua **applicabilità a tutti i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000** e;
- la sua **inoperatività per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario**.

Ciò posto, nel caso in esame, il Tribunale aveva disposto la **confisca del profitto del reato direttamente nei confronti della società** che aveva tratto vantaggio dalla condotta illecita del suo amministratore e, solo in caso di impossibilità, **nei confronti dell'imputato** (nella forma per equivalente).

La Corte di Appello aveva confermato tale statuizione, pur dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, perché il reato a lui ascritto **si era estinto per intervenuta prescrizione**.

Secondo la Corte di Cassazione, **la prescrizione non osta alla applicazione della confisca diretta del profitto nei confronti della società**, mentre risulta fondata la doglianza relativa alla **confisca per equivalente, di natura sanzionatoria e non suscettibile di applicazione in assenza di condanna**.

L'introduzione dell'[articolo 578 bis c.p.p.](#) ha reso tuttavia **possibile, per il Giudice dell'impugnazione, decidere sulla confisca di cui all'[articolo 12 bis, D.Lgs. 74/2000](#), anche in caso di prescrizione**.

Sul punto, il Giudice di legittimità ha osservato che, come autorevolmente chiarito dalle **Sezioni Unite con la sentenza n. 13539/2020**, il richiamo contenuto nell'[articolo 578 bis c.p.p.](#) alla **confisca "prevista da altre disposizioni di legge"**, in quanto formulato senza ulteriori specificazioni, **ha una valenza di carattere generale**, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del Codice penale.

La norma è dunque applicabile anche alla confisca di cui all'[articolo 12 bis D.Lgs. 74/2000](#) ma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una **componente sanzionatoria, non per i fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore**, come statuito con il provvedimento delle **Sezioni Unite n. 4145/2022**, secondo cui la disposizione di cui all'[articolo 578 bis c.p.p.](#) ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, **natura anche sostanziale**.

Nel caso di specie, **posto che il reato per il quale si è proceduto è stato commesso precedentemente**, la **confisca per equivalente nei confronti dell'imputato non avrebbe potuto essere confermata dalla Corte di Appello**.

Per tali ragioni, **ferma restando la confisca diretta del profitto ai danni della società**, la



sentenza impugnata è **stata ritenuta meritevole di annullamento** senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente, che deve essere dunque eliminata.